



ENPAPI - EPPI PRIMA PROCEDURA AGGREGATA TRA ENPAPI E EPPI COMUNICATO STAMPA

ENPAPI ed EPPI, così come gli altri Enti di Previdenza, hanno la necessità • nell'ambito degli adempimenti connessi all'attività finanziaria - di individuare una Banca Depositaria per la gestione dei servizi connessi al Patrimonio Mobiliare, quali: custodia e amministrazione degli strumenti finanziari e della liquidità; regolamento delle operazioni; esercizio della funzione di sostituto di imposta; controllo dell'attività svolta dall'Ente ovvero dai Gestori conformemente alla Regolamentazione; valorizzazione giornaliera delle risorse depositate.

Al fine di perseguire risparmi di spesa, di ottimizzare gli adempimenti connessi alle procedure di gara, nonché di dare un forte segnale politico di coesione, anche operativa, si è ritenuto - così come più volte auspicato in sede AdePP - di procedere all'acquisto "in forma aggregata" a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 tra le due Casse di Previdenza. Stante il valore presunto del servizio in oggetto e la oggettiva "incertezza" dei quantitativi e delle tipologie di servizio necessarie nel corso della durata dell'affidamento - dati, questi, incerti in quanto strettamente connessi all'andamento dei mercati finanziari - si è deciso di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione di uno strumento flessibile, quale l'Accordo Quadro ex art. 54, con un unico Operatore Economico, utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16.

Si tratta della prima procedura aggregata di acquisto avviata dalle Casse aderenti all'Adepp che vogliono, in questo specifico contesto, utilizzare al meglio gli strumenti offerti dal Codice degli Appalti in un'operazione condivisa. Il gruppo di lavoro, che ha visto collaborare sinergicamente lo staff delle due Casse, con il supporto tecnico-giuridico dello Studio Legale Brugnoletti - che si è recentemente aggiudicato il premio Le Fonti 2017 come "Boutique di Eccellenza dell'Anno: Appalti" - ha provveduto alla stesura di tutti gli atti di gara, dal capitolato tecnico, al bando di gara ed allo schema di contratto. La procedura, del valore complessivo di 2,4 milioni di euro, sarà gestita da EPPI, in qualità di capofila ed in collaborazione con ENPAPI, e darà vita ad unico Accordo Quadro, stipulato da EPPI in favore di entrambi gli Enti, attraverso il quale essi potranno poi attivare rapporti distinti con l'aggiudicatario, che si costituiranno - successivamente all'aggiudicazione - mediante sottoscrizione di autonomi contratti per ciascuno degli Enti coinvolti. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le Casse, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvederanno poi ad avviare i singoli rapporti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. Tale strumento innovativo di contrattazione, introdotto dal Codice degli Appalti, definisce infatti le clausole generali che, in un periodo massimo di quattro anni, regolano i contratti da attivare successivamente, alla luce delle proprie specifiche esigenze del momento, senza alcun vincolo, né limite minimo di importi.

Il Presidente ENPAPI **Mario Schiavon** esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto e auspica che *"l'esperienza svolta da ENPAPI ed EPPI, rivela assolutamente positiva, possa costituire un punto di partenza per porre in essere azioni di interesse comune"* e prosegue *"è di estrema e prioritaria importanza per gli Enti previdenziali elaborare una programmazione volta all'ottimizzazione dei costi e delle attività"*.

Dello stesso auspicio anche il Presidente EPPI **Valerio Bignami**, che sottolinea come *"sia quanto mai urgente mettere in atto concretamente sinergie e collaborazioni operative tra Enti che condividono affinità delle professioni ed obiettivi di mercato. Sinergie che, come da tempo richiesto anche dal legislatore, avranno effetti positivi dal punto di vista della gestione economicofinanziaria. Tutto ciò tuttavia deve essere realizzato"* conclude il Presidente *"nel rispetto di una visione autonoma di efficienza privatistica cui le nostre Casse sono da sempre e allo stesso tempo chiamate a rispettare"*.



GESTIONE SEPARATA ENPAPI - ADEMPIMENTI DEL COLLABORATORE di Sandro Tranquilli

I titolari di rapporto di collaborazione, anche non abituale, sono tenuti a presentare la domanda d'iscrizione solamente nei casi di:

- prima iscrizione all'Ente;
- variazione dei dati del committente con il quale è stato stipulato il contratto di collaborazione.

Inoltre, contrariamente ai titolari di Partita IVA, gli iscritti alla Gestione Separata ENPAPI non sono tenuti a comunicare, in forma alcuna, la cessazione del rapporto di collaborazione.

La contribuzione IVS complessivamente dovuta è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dal committente. Il presupposto affinché sorga l'obbligo in capo al committente è l'erogazione del compenso al collaboratore per l'attività svolta. A tale compenso deve essere applicata l'aliquota tempo per tempo vigente.

L'invio della dichiarazione dei compensi e il versamento dei contributi avviene previa trattenuta della quota a carico del collaboratore in busta paga o nel documento fiscale emesso.

Il committente, in qualità di responsabile degli adempimenti contributivi e dichiarativi, deve effettuare il versamento dell'intera contribuzione dovuta, comprensiva sia della quota a carico del collaboratore (pari a 1/3 dell'aliquota IVS dovuta) sia della propria (pari a 2/3 dell'aliquota IVS dovuta) entro il 16 del mese successivo all'erogazione del compenso. Le modalità di recupero della quota a carico del collaboratore, nei casi di tardiva regolarizzazione, dovranno essere concordate tra lavoratore e committente. Il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra committente e collaboratore (circolare ENPAPI n.5 del 2013).

INDENNITÀ DI MATERNITÀ E MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE di Sandro Tranquilli

L'articolo 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."

Pertanto, quando una indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto (circolare n.189/E del 21 settembre 1999 dell'Agenzia delle Entrate). Se ne deduce che le indennità di maternità e di malattia erogate da ENPAPI costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e sono assoggettate al medesimo regime sia fiscale che contributivo.

Per effetto delle suddette disposizioni, tali somme devono essere dichiarate utilizzando le stesse modalità di dichiarazione del reddito sostituito.

In particolare, in caso di libero professionista, gli importi a titolo d'indennità costituiscono un reddito da lavoro autonomo, da esporre nell'apposito quadro del modello UNICO e da assoggettare ad imposizione previdenziale presso l'Ente Previdenziale di riferimento (ENPAPI).

